

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE
E LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
IN AMBITO AGRICOLO FORESTALE
(l.r. 39/2000 e s.m.i. "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", articolo 40)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 7 Aprile 2014

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Competenze del Servizio Agricoltura e Foreste

Art. 4 – Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

Art. 5 – Organizzazione, apertura al pubblico

Art. 6 – Documenti da allegare alle istanze

Art. 7 – Procedimenti amministrativi

Art. 8 – Ulteriori adempimenti

Art. 9 – Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

Art. 10 – Varianti

Art. 11 – Ulteriore documentazione integrativa ed obbligatoria

Art. 12 – Trasferimento dell'atto autorizzativo

Art. 13 – Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello stato dei luoghi

Art. 14 – Derghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

Art. 15 – Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire

Art. 16 – Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

Art. 17 – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana e s.m.i.), di seguito denominata Legge Forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento Forestale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al territorio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (di seguito Unione Mugello) e in particolare ai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, oltre che al territorio del Comune di Vaglia, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 237 del 22/12/2011, punto 3 c).

2. Ai sensi dell'art.68 della Legge Forestale, è escluso dall'applicazione del presente regolamento il territorio afferente i parchi regionali, i parchi provinciali e le riserve naturali eventualmente ricompresi nell'ambito del territorio della Unione Mugello, per il quale è riconosciuta la competenza dell'Ente parco o dell'organismo di gestione.

3. Per le autorizzazioni relative alla prevenzione degli incendi boschivi, l'Unione Mugello è competente al rilascio delle stesse anche nel territorio dei parchi e riserve.

Art. 3 - Competenze del Servizio Agricoltura e Foreste

1. Il presente Regolamento riguarda unicamente le competenze attribuite all'Unione Mugello ai sensi del l'art. 42 comma 4 della L.R. 39/2000 e successive modifiche;

2. L'ufficio competente all'applicazione del presente Regolamento è L'Ufficio Vincolo Idrogeologico (di seguito Ufficio Vincolo) afferente al Servizio Agricoltura e Foreste dell'Unione Mugello.

Art. 4 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono presentate all'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, utilizzando apposita modulistica approvata con Determinazione dirigenziale. Eventuali modifiche dei modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni saranno approvate con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste.

2. Le domande possono essere presentate dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Forestale:

- nel caso di persone giuridiche, la richiesta di autorizzazione, o la dichiarazione, dovrà essere presentata dal legale rappresentante, o dal dirigente responsabile, o dal procuratore speciale debitamente autorizzato, specificando le generalità della persona giuridica. Nel caso di procuratore

speciale, dovrà essere presentata copia conforme della procura speciale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle forme previste dalla legislazione vigente;

- nel caso di comproprietà, la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei comproprietari sottoscrivendo una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di essere autorizzato a tale fine dai rimanenti comproprietari, indicando i dati anagrafici degli stessi;

- nel caso di persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo, la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione può essere presentata dall'acquirente solo se accompagnata da delega alla presentazione sottoscritta dal proprietario o dal possessore ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle forme previste dalla legislazione vigente, o da copia dell'atto di compravendita.

3. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni devono essere presentate in duplice copia, possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure, nel caso in cui siano trasmesse per posta, o con altri mezzi, deve essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità del richiedente stesso.

Art. 5 – Organizzazione, Apertura al Pubblico

1. L'orario di ricevimento al pubblico dell'Ufficio Vincolo viene stabilito con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio. Presso l'ufficio è possibile, per operatori non professionali e per interventi su superfici limitate, previo appuntamento, nei giorni e negli orari stabiliti dal Responsabile del Servizio, l'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni con la procedura informatica ARTEA (SIGAF). Il richiedente a tale fine deve presentarsi con i seguenti documenti:

- a. documento valido di identità o copia dello stesso;
- b. documenti indicati, come obbligatori al comma precedente;
- c. altri allegati obbligatori secondo il regolamento forestale o il regolamento interno dell'Ente;
- d. codice fiscale o copia dello stesso;
- e. tutti i dati e descrizioni necessarie ai fini della compilazione della domanda richiesti dal sistema;
- f. dati identificativi, codice fiscale o partita IVA dell'operatore autorizzato all'esecuzione degli interventi;
- g. dati identificativi, codice fiscale o partita IVA del proprietario dei terreni oggetto di intervento

Art. 6 – Documentazione da allegare alle istanze

1. Gli allegati obbligatori da presentare con le domande di autorizzazione e dichiarazione, salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, sono i seguenti:

- a. copia di valido documento di identità del richiedente e di tutti i firmatari delle dichiarazioni allegate alla domanda;
- b. carta topografica/corografica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
- c. estratto mappa catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
- d. per le autorizzazioni e dichiarazioni generiche, 4 foto in cui siano visibili i punti di riferimento riscontrabili anche successivamente all'intervento o indicazione dei punti e direzione di presa nella cartografia allegata;
- e. per le autorizzazioni in sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 85, comma 6 bis copia della ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative, qualora già non in possesso all'Ente;
- f. copia del contratto di vendita bosco in piedi o delega scritta del proprietario nel caso che il richiedente non sia il legittimo possessore dei terreni oggetto di intervento (con allegata copia del documento di identità del proprietario);

g. per la realizzazione di opere connesse temporanee o permanenti, ed in particolare per le piste di esbosco, almeno 2 sezioni per ciascuna pista in cui si riporti su piano quotato, altezza della scarpata a monte e larghezza del piano viario prima e dopo la realizzazione dell'intervento, tale allegato può essere ritenuto non obbligatorio, a seconda della natura dell'intervento, dal Responsabile del Procedimento;

h. per i piani dei tagli o di gestione da sottoporsi ad approvazione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale, il richiedente o suo delegato deve presentare la documentazione prevista dallo stesso articolo anche su supporto digitale (Cd o Dvd) e per le cartografie anche su file in formato vettoriale o compatibile, tale documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione firmata e redatta dal professionista che ha redatto il piano in cui si attesta la corrispondenza fra le due copie;

i. per gli interventi che ricadono all'interno degli habitat naturali classificati come Siti di Importanza Regionale, comprendenti i pSIC, i SIR, le ZPS, deve essere presentata la documentazione relativa alla Valutazione d'Incidenza, secondo quanto previsto dalla L.R. 56/00 e s.m.i.

2. Le dichiarazioni, presentate ai sensi degli articoli 38, comma 2, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale, relative all'esecuzione di tagli di manutenzione nelle pertinenze di elettrodotto, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche, presentate da parte degli Enti gestori delle suddette reti di servizio pubblico, o da soggetti da questi autorizzati, possono essere corredate di una cartografia topografica in scala massima 1:25.000, con individuazione delle zone di intervento o opere oggetto di intervento. Per le stesse domande non è obbligatorio allegare i documenti richiesti al comma 1, ad eccezione di quanto al punto a) dello stesso comma.

3. Nei casi in cui alcuni lavori rivestano carattere di somma urgenza (ad esempio nel caso di taglio di piante isolate pericolose), il richiedente ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine indicato dal presente regolamento, purché ne dia comunicazione preventiva e motivata alla Unione Mugello, indicando la data di inizio dei lavori e allegando, al modello di richiesta di autorizzazione, la seguente documentazione:

- almeno 4 fotografie in cui siano visibili i punti di riferimento e indicando i punti e le direzioni di scatto delle foto nelle cartografie allegate;
- una perizia tecnica che attesti lo stato di somma urgenza e di pericolosità, mediante analisi visiva e/o strumentale delle piante interessate.

4. Eventuali modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente alle domande di autorizzazione e dichiarazione potranno essere stabilite con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste. Con lo stesso tipo di atto potranno essere stabilite modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente a qualunque domanda di autorizzazione o dichiarazione disciplinata dal presente regolamento.

5. Le dichiarazioni, presentate ai sensi dell'art. 10 c.10 del Regolamento Forestale, per l'esecuzione di interventi di taglio previsti nei piani di gestione o piani dei tagli, sono escluse dalla presentazione di tutti gli allegati obbligatori stabiliti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Procedimenti amministrativi

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Vincolo, ed è nominato con Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura e Foreste. L'adozione di provvedimenti, con

rilevanza esterna, è esercitata dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste con atto dirigenziale.

2. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria, ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni, per le sole autorizzazioni.

3. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati necessari, o degli allegati indicati come obbligatori dal presente regolamento, o indicati dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale come obbligatori, non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. A tal fine il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta.

4. Per interventi di modesta entità il Responsabile del Procedimento, può accogliere domande corredate da una documentazione semplificata.

5. Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato dal responsabile stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e per il termine massimo di 30 giorni, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono nuovamente dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa. Qualora la documentazione integrativa non pervenga entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del richiedente, l'istanza viene archiviata con apposito atto dirigenziale, dandone comunicazione all'interessato.

6. Nel caso di domanda di autorizzazione, la stessa deve essere presentata corredata di marca da bollo di importo pari a quanto fissato per l'imposta di bollo dalla normativa vigente. Identica marca dovrà essere apposta sull'autorizzazione da consegnare all'ufficio preposto al momento del ritiro. La mancanza del bollo non determina la non accoglibilità della domanda. In questo caso il responsabile del procedimento richiederà la regolarizzazione della stessa, nelle forme previste dalla legge, regolarizzazione che dovrà avvenire entro i termini previsti per la conclusione del procedimento.

7. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato con specifica determinazione dirigenziale.

8. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione e di dichiarazione si concludono, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Legge Forestale dal relativo Regolamento Forestale. Nei casi delle domande di autorizzazione il procedimento si conclude con atto dirigenziale da parte del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste da adottarsi entro i seguenti termini:

- a. 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento Forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge Forestale;
- b. 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.

9. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego. Entro detto termine devono essere comunicate eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

10. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno di Parchi nazionali o di altre aree protette istituite ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia (es. pSIC, SIR, ZPS), si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della Legge Forestale e dall'art.13 della L. 394/1991. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale o da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza.

11. Nei casi in cui il Regolamento Forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 6, salvo che entro tale termine, con apposito atto, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

12. I pareri relativi a procedimenti di autorizzazione inoltrate dai Comuni, tramite SUAP, ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge Forestale, saranno resi entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio Vincolo. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al SUAP congiuntamente a copia dell'istanza trasmessa dal comune vidimata con timbro della Unione Montana.

13. Qualora relativamente ad un istanza, debba essere adottato un provvedimento di diniego, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Pertanto il Responsabile del Procedimento invia comunicazione di preavviso di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo raccomandata, indicandone i motivi. Entro 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione se il destinatario del preavviso di diniego non presenta osservazioni o le stesse non possono essere accolte, il Responsabile del Servizio, con Atto dirigenziale, adotta il provvedimento di diniego. Nel caso in cui, in fase istruttoria, venga concordata una soluzione alternativa, il Responsabile del Servizio, con un unico Atto dirigenziale, adotta il provvedimento di diniego e autorizza il nuovo intervento.

14. Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere il ritiro dell'istanza presentata, mediante richiesta scritta motivata trasmessa all'ufficio vincolo idrogeologico. In tal caso l'istanza viene archiviata d'ufficio, ai sensi dell'art.8 c.2 ter del Regolamento Forestale.

Art. 8 - Ulteriori adempimenti

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori, fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 8 commi 2 bis e ter, dall'art. 72 commi 7 bis e 7 ter del Regolamento Forestale. Nel caso ricorrano le condizioni di cui agli articoli 7, comma 5 e 72, comma 6 del Regolamento Forestale, il Responsabile del servizio, con specifico atto dirigenziale può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.

Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione e al coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

2. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge Forestale, con atto dirigenziale vengono prescritti gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione. Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione e al coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 9 - Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1. Qualora la Legge Forestale o il Regolamento Forestale prevedano un deposito cauzionale, questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Forestale, mediante deposito infruttifero da effettuarsi, indicando la causale, con versamento presso il Servizio Tesoreria dell'Ente, oppure a mezzo versamento su specifico c/c postale definito dalla Unione Montana dei Comuni Mugello. E' altresì possibile effettuare il deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Unione Montana dei Comuni del Mugello. I termini per lo svincolo di tale deposito cauzionale vengono indicati nell'atto autorizzativo o nell'atto che ne ha richiesto la costituzione.

2. Nel caso che il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi, indicati nel Regolamento Forestale, deve essere effettuato, indicando la causale, presso il Servizio Tesoreria dell'Ente oppure a mezzo versamento su specifico c/c postale definito dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello.

3. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in base a quanto disposto dal Regolamento Forestale. Per la realizzazione della rinnovazione artificiale/naturale del soprassuolo e dell'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto, per un periodo di almeno 3 (tre) anni, il responsabile del procedimento può stabilire importi diversi a quelli sopra indicati, purché non inferiori al Prezzario Regionale Per Interventi ed Opere Forestali della Regione Toscana vigente,

4. Gli interventi per i quali è prevista la costituzione di un deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Forestale, potranno avere inizio solo previa dimostrazione documentale all'Ufficio Vincolo della costituzione del deposito cauzionale.

Art. 10 - Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere disciplinati dal Regolamento Forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a. variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b. variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati;
- c. variazioni della tipologia, qualità e composizione del terreno da riportare;
- d. variazioni relative all'estensione delle superfici interessate agli interventi superiori al 10 % dell'estensione autorizzata;
- e. variazioni dell'identificazione catastale dei terreni interessati dagli interventi autorizzati o dichiarati;
- f. variazione della tipologia di taglio boschivo da effettuare;
- g. variazioni del tracciato della viabilità temporanea non funzionale e non connessi alle attività selvicolturali ed agricole autorizzate;

- h. variazioni della larghezza del piano viario autorizzata relativamente alla viabilità permanente o temporanea;
- i. interventi non autorizzabili ai sensi delle disposizioni della Legge Forestale e del Regolamento Forestale.

2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate tramite apposita domanda di autorizzazione e secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento. Nella richiesta di variante dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali si richiede la stessa.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

4. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Forestale, o da eseguire, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione (autorizzazione in variante al piano), indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 44, aggiornata rispetto al piano vigente.

Art. 11 - Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria

1. Il rilascio di autorizzazioni per interventi che comportino riporti attuati con terre e/o rocce di scavo, provenienti da terreni diversi da quelli in cui si attueranno i riporti stessi, e comunque solo per fini connessi all'attività agricola o forestale, potrà avvenire solo previa dimostrazione documentale da parte del richiedente che il materiale di riporto non costituisce rifiuto ed è conforme alla normativa ambientale di cui al D.lgs 152/2006 in materia di terre e rocce di scavo. Per tale fine il richiedente dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione idonea rilasciata/presentata agli Enti competenti in materia. In caso contrario il procedimento non potrà essere avviato da parte del Responsabile del Procedimento e l'istanza deve essere sospesa. Nei casi sottoposti al rilascio di autorizzazione, disciplinati dall'art. 95 del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o suo incaricato, può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica semplificata, sulle caratteristiche dei terreni, con una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere proposte.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.

3. Salvo se diversamente disposto dalle norme previste dal Regolamento Forestale il progetto di taglio deve evidenziare le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento oltre le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

Art. 12 – Trasferimento dell'atto autorizzativo

Il soggetto autorizzato al taglio boschivo ai sensi degli articoli precedenti può legittimamente cedere il proprio titolo di legittimazione a un soggetto terzo con le seguenti modalità e condizioni:

- a) il cedente e il cessionario devono ambedue avere il titolo di legittimazione di cui all'art. 6 del Regolamento Forestale (ovvero proprietario, possessore o acquirente del soprassuolo boschivo munito di delega del proprietario/possessore);
- b) il trasferimento acquisisce efficacia nei confronti del cessionario solo a seguito di formale comunicazione, sottoscritta da entrambi i soggetti coinvolti, all'Ufficio Vincolo dell'UM;
- c) il medesimo atto autorizzativo non può essere trasferito più di una volta;
- d) se il trasferimento del titolo di legittimazione avviene tra due diversi acquirenti del soprassuolo boschivo, è necessario un espresso atto di assenso del proprietario o possessore del terreno, da produrre assieme alla comunicazione di cui al punto b), salvo che il contratto di vendita del soprassuolo non preveda tale possibilità.

Art. 13 - Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello stato dei luoghi

1. L'autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e s.m.i., può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento Forestale, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della LR 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative stabilite da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dall'Ufficio Vincolo. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data di ricevimento dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi dall'Ufficio Vincolo precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 6 e 7.

5. L'autorizzazione in sanatoria viene rilasciata solo nel caso in cui che le opere eseguite od in corso di esecuzione, siano conformi alla Legge Forestale ed al Regolamento Forestale.

6. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.

7. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico della Regione Toscana, la Unione Mugello può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 della L.R. 39/2000.

8. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori di ripristino sono prescritti al proprietario e anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

9. Alle procedure amministrative inerenti l'imposizione di opere di ripristino di cui al precedente comma 3 si applicano i criteri generali stabiliti dalla L. 241/1990 (comunicazione avvio procedimento, indicazione responsabile procedimento, termini istruttori, ecc..).

Art. 14 - Deroche in materia di prevenzione degli incendi boschivi

1. Deroche ai divieti imposti dal capo IV –Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi del Regolamento Forestale, possono essere autorizzate con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 68 dello stesso Regolamento.

2. Il richiedente dovrà presentare domanda all'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Unione Mugello secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione, secondo i procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 6 e 7.

4. Nel caso che il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda, l'autorizzazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento Forestale e a presentare la relativa istanza. In tale dichiarazioni dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.

5. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili. Dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.

6. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo, nei casi in cui le deroghe siano richieste per l'espletamento di campeggi temporanei, sono escluse dalla presentazione degli allegati previsti dall'articolo 6, comma 1 lettera d del presente regolamento.

Art. 15 - Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire

1. Nella domanda di autorizzazione o di dichiarazione di cui al comma 1 devono essere indicati, sia su cartografia topografica che catastale i tracciati, nonché le relative ampiezze delle opere. Inoltre devono essere dettagliati nella domanda di autorizzazione entità, natura e tipologia degli interventi che verranno eseguiti per la realizzazione delle opere stesse o comunque le caratteristiche tecniche delle stesse. In particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità permanente si deve allegare specifica documentazione tecnica che dimostri le caratteristiche delle opere che verranno realizzate, le opere di regimazione idrica previste, e gli altri elementi costruttivi essenziali corredati di eventuali sezioni stato di progetto/stato attuale. Inoltre, per gli stessi interventi è necessario specificare la superficie boscata eventualmente oggetto di estirpazione oltre a dimostrare l'uso esclusivamente agricolo/forestale della stessa viabilità.

2. Nei casi in cui le domande di autorizzazione riguardino interventi di manutenzione straordinaria di opere permanenti, previsti dall'articolo 48, comma 4, lettera b del Regolamento Forestale, soggette ad autorizzazione-concessione urbanistico edilizia ai sensi della Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 dello stesso regolamento. Pertanto, in tali casi, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione, concessione urbanistico edilizia. La stessa procedura si applica per qualunque altro intervento soggetto a permesso a costruire ai sensi della L.R 1/2005 e s.m.i.

3. Nel caso di interventi a carico di strade vicinali, è necessario ottenere l'autorizzazione scritta da parte dei frontisti interessati.

4. Nei casi in cui le domande di autorizzazione riguardino zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia, si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 del Regolamento Forestale. Pertanto in tali casi la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici.

Art. 16 - Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del Regolamento Forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con Deliberazione della Giunta, sentito il Responsabile del Servizio Competente e verrà trasmessa ai Comuni per la pubblicazione, nonché ai comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato.

2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art.17 - Norme Transitorie e Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera consiliare di approvazione, all'Albo pretorio on line dell'Unione Mugello per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

2. Sono da considerarsi abrogate tutte le discipline normative contenute in Regolamenti di questa Unione incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento, con particolare riferimento al precedente regolamento forestale approvato con delibera assemblea n. 67 del 27/12/2005 ("regolamento della Unione Mugello per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico").